



- VISTO lo Statuto dell'Università eCampus;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 13 e 14;
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che include modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- VISTO l'articolo 7 bis del decreto legge n. 71/2024, che ha modificato l'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, assegnando all'INDIRE, con il comma 1 bis la funzione di formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
- VISTO il D.M. 1° dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella

scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79;

- VISTO il decreto 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;
- VISTO il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, n. 255 del 22.12.2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - n.34 del 10 febbraio 2024) con il quale sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca del 24 aprile 2025, n. 75, concernente i contenuti dei percorsi di formazione, riferiti ai diversi gradi di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, ai sensi dell'articolo 7 del decreto - legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106;
- VISTO il decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025 n. 1657 recante come titolo "Avvio dei percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge del 31 maggio 2024 n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 16 febbraio 2026, n. 26 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 75 e al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 24 aprile 2025, n. 77 relativi ai percorsi di specializzazione sul sostegno attivati rispettivamente ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 come modificati dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164.";
- VISTI gli Avvisi prot. 45541 e 45549 del 23.2.2026 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, relativi all'attivazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, rispettivamente, ai sensi dell'art 6 e dell'art.7 del decreto

- legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 Luglio 2024, n. 106, come modificato dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164;

VISTI gli allegati A e C del decreto interministeriale 16 febbraio 2026 n. 26 in relazione ai contenuti formativi, alla completezza dei percorsi di specializzazione e agli standard qualitativi previsti dai suddetti allegati;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 41 del 9 marzo 2026;

VISTO il Decreto Dipartimentale del 12 marzo 2026, n. 403;

RITENUTO di dare immediata applicazione ai già menzionati Decreti al fine di una migliore organizzazione dei corsi relativi ai percorsi di formazione iniziale dei docenti;

DECRETA

Art. 1 – Percorsi

L'approvazione e l'emanazione del presente **Bando** per l'a.a. **2025/2026** per l'ammissione ai **percorsi di cui all'art. 6 del DL 31.5.2024 n. 71 e del Decreto Interministeriale n.75 del 24 aprile 2025 come modificato dal D.R. 26 del 16 febbraio 2026.**

Per l'a.a. 2025/2026, e per ogni grado d'istruzione, sono attivati i percorsi di specializzazione sul sostegno volti all'acquisizione di 40 CFU, i cui contenuti formativi e professionali sono definiti nell'Allegato A del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, di cui costituisce parte integrante, e del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025 n. 1657.

La frequenza dei percorsi di cui al comma precedente è compatibile con l'iscrizione a un altro corso universitario senza obbligo di frequenza (che dia diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010) fermo restando quanto previsto dal D.M. 930/2022, ma è incompatibile con l'iscrizione ai percorsi di cui all'art. 7 del DL 31.5.2024 n. 71 e del Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025.

Art. 2 - Posti disponibili

Il numero di posti assegnati con decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 giugno 2025 n. 1657 all'Università eCampus, è il seguente:

Tipo specializzazione alle attività di sostegno nella:	n. posti
scuola dell'infanzia	210
scuola primaria	1010
scuola secondaria di I grado;	450
scuola secondaria di II grado	250

Art. 3 – Condizioni e requisiti di ammissione

L'iscrizione ai percorsi di formazione di cui all'art. 1 è consentita ai docenti che alla data del 31.8.2025 siano in possesso, per il medesimo grado d'istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, del titolo di accesso statuito dall'art. 5, comma 1, del succitato decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, e che abbiano svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.

Per anno scolastico s'intende, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025 n. 75, il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno.

I candidati sono tenuti a verificare in autonomia il possesso del necessario titolo di accesso al percorso abilitante per il quale presentano la domanda e ad allegare tutta la documentazione prescritta e opportuna, pena la decadenza della loro stessa domanda.

Ai sensi della normativa vigente, i candidati devono essere in possesso anche di uno dei seguenti titoli:

- 1) per i percorsi di Specializzazione sul Sostegno per la Scuola dell'Infanzia e Primaria:**
 - a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i Corsi di Laurea in Scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
 - b) diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli Istituti Magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;
- 2) per i percorsi di Specializzazione sul Sostegno per la Scuola Secondaria di I grado:**
 - a) il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente applicabile con riferimento al rapporto del titolo posseduto e la relativa classe di insegnamento per la scuola secondaria di primo grado;
- 3) per i percorsi di Specializzazione sul Sostegno per la Scuola Secondaria di II grado:**
 - a) il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente applicabile con riferimento al rapporto del titolo posseduto e la relativa classe di insegnamento per la scuola secondaria di primo grado;
 - b) il possesso per le classi di insegnamento tecnico pratico (ITP):
 - b1) abilitazione specifica sulla classe di insegnamento ITP ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
 - b2) diploma di scuola secondaria che dà accesso ad una delle classi di insegnamento ITP.

Il possesso dei titoli di ammissione identificati nel presente articolo è autocertificato, ai sensi della normativa vigente, contestualmente alla presentazione della domanda.

I requisiti di ammissione di cui al presente articolo devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda.

L'Università può adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli, a seguito di verifica, non risultassero validi e/o di coloro i cui pagamenti non risultassero effettuati entro con le modalità ed entro i termini di presentazione della domanda.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e termini di scadenza

La domanda di partecipazione ai percorsi di cui al presente Bando potrà essere presentata a partire dalle ore 19:00 del 16 marzo 2026 ed entro, e non oltre, le ore 16:00 del 24 marzo 2026. Al fine di evitare eventuali congestioni del sistema informatico, si invitano i candidati a completare la domanda di partecipazione con congruo anticipo; non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informativo dovuti a sovraccarichi riscontrati dai candidati in prossimità della scadenza.

Per tutti i candidati la **quota di partecipazione alla procedura è pari a euro 150,00** (centocinquanta/00), non rimborsabile ad alcun titolo (neanche in caso di esclusione della domanda di partecipazione per il mancato soddisfacimento dei requisiti richiesti o per esaurimento posti).

Il pagamento della quota di partecipazione va effettuato contestualmente alla presentazione della domanda ed esclusivamente tramite pagoPa, seguendo la procedura definita dalla segreteria e pubblicata sul sito del corso:

<https://www.uniecampus.it/percorsi-di-specializzazione-sul-sostegno>

Il candidato in possesso dei requisiti indicati all'art. 3, deve presentare la domanda di ammissione esclusivamente in modalità telematica e seguendo le indicazioni fornite nella pagina internet istituzionale del Corso all'indirizzo:

<https://www.uniecampus.it/percorsi-di-specializzazione-sul-sostegno>

La domanda di iscrizione al percorso, una volta confermata, non è modificabile o integrabile con ulteriore documentazione. Il candidato è responsabile per le informazioni fornite nella compilazione della domanda di iscrizione in ogni sua parte nonché della leggibilità dei documenti informatici caricati.

Alla domanda vanno necessariamente indicati ed allegati:

- a) AUTOCERTIFICAZIONE EX DPR 445/00 (**da scaricare dal sito**);
- b) AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI AMMISSIONE ART.6 con espressa indicazione del grado del percorso prescelto (**da scaricare dal sito**);
- c) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- d) certificati di servizio (in un unico file PDF) secondo quanto indicato all'Art.3 del presente bando.
- e) AUTOCERTIFICAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO A.A 24/25 ai sensi del D.M. 75 del 24 aprile 2025 (**da scaricare dal sito**);

Durante la fase di iscrizione, oltre l'inserimento di tutti i dati richiesti dalla procedura è necessario fornire il consenso relativo al trattamento dei dati personali ed è, altresì, necessario dare atto della

presa visione del presente Bando.

La domanda di iscrizione al percorso, una volta confermata, non è modificabile o integrabile con ulteriore documentazione. Il candidato è responsabile per le informazioni fornite nella compilazione della domanda di iscrizione in ogni sua parte nonché della leggibilità dei documenti informatici caricati.

La presenza di informazioni false, errate od omesse comporta l'immediata esclusione dal processo di selezione o, se già superato, la cancellazione dalle liste degli ammessi al percorso. Le domande di iscrizione ai percorsi incomplete, non leggibili o recanti dati erranei non saranno valutate. L'Università eCampus procederà ad effettuare verifiche delle autocertificazioni e dei titoli presentati presso enti ed autorità che hanno rilasciato o validato i titoli di studio dichiarati. Si ricorda ai candidati che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è soggetto alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Art. 5 – Graduatorie dei candidati ammessi

Le domande pervenute saranno esaminate da apposita Commissione che, in caso di eccedenza di iscrizioni, stilerà graduatorie distinte per grado di istruzione, assegnando priorità ai candidati con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre negli otto anni precedenti di riferimento (da 2017/2018 a 2024/2025).

A parità di posizione prevale il candidato più giovane.

A norma di quanto previsto dal Decreto Dipartimentale n. 403 del 12 marzo 2026: “Le eccedenze di iscrizioni ai percorsi attivati nell’anno 2025, ai sensi del decreto ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025, sono trattate con priorità rispetto alle nuove iscrizioni senza nuova ulteriore graduazione di punteggio.”, per tale priorità, sarà necessario compilare debitamente il PDF “AUTOCERTIFICAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO A.A 24/25 ai sensi del D.M. 75 del 24 aprile 2025” e allegarlo alla domanda di partecipazione al concorso.

Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza di iscrizione, l’interessato potrà verificare la disponibilità di posti residui presso i percorsi autorizzati ai sensi del Decreto Interministeriale n.75 del 24 aprile 2025.

Qualora le richieste non possano essere soddisfatte secondo le previsioni del comma precedente, le eccedenze di iscrizioni saranno trattate con priorità per un ulteriore ciclo di percorsi di formazione, eventualmente autorizzato dal Ministero dell’istruzione e del merito, da concludersi entro il 31 dicembre 2026.

Le graduatorie verranno pubblicate nella sezione dedicata del portale eCampus <https://www.uniecampus.it/index.php?id=4498>; tale pubblicazione costituirà a tutti gli effetti notifica ufficiale; pertanto, non saranno inviate comunicazioni individuali.

La pubblicazione delle graduatorie avverrà in conformità alla normativa vigente.

Art. 6 - Iscrizione e pagamento della retta

Gli ammessi dovranno effettuare e perfezionare l’iscrizione con le modalità ed entro i termini perentori indicati dall’Università nelle graduatorie per ciascun ordine e grado, sul sito istituzionale alla pagina:

<https://www.uniecampus.it/percorsi-di-specializzazione-sul-sostegno>

L’importo dell’iscrizione, fissato dall’art. 7 del DI n. 75 del 24.4.2025, è pari ad euro 1300,00 (milletrecento/00) più imposta fissa di bollo di 16 euro, contestualmente alla domanda di pre immatricolazione ed esclusivamente tramite PagoPA, non verranno accettati metodi di pagamento diversi da quello indicato.

Ai corsisti sarà richiesto un contributo per diritti di segreteria e rilascio titolo pari a euro 150,00 da versare prima del sostenimento dell'esame finale.

Art. 7 - Responsabile del Procedimento

Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è il Dott. Alfonso Lovito.

Art. 8 - Informativa e privacy

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, si informa che i dati personali forniti dai candidati e dalle candidate saranno trattati in osservanza alle disposizioni di legge in materia di tutela della privacy. L'Informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università eCampus ai sensi del. 13 del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs 101/2018 è pubblicata sul sito <https://www.uniecampus.it/privacy-policy/index.html>.

2. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università eCampus nella persona del suo rappresentante legale. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo email dpo@uniecampus.it.

Art. 9 – Disposizioni finali

Tutte le autocertificazioni presentate dai candidati sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; a tal fine si ricorda che le dichiarazioni mendaci e/o false sono punibili ai sensi del Codice penale e delle leggi applicabili in materia.

L'Università in ogni momento, anche dopo l'iscrizione, potrà provvedere, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti. In caso di eventuale accertamento di cause di esclusione riscontrate dopo l'iscrizione, si procederà a dichiarare la decadenza dell'iscritto al corso.

Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito decreto rettorale.

Dato a Novedrate, 16 marzo 2026
D.R. n. 148/26

Il Rettore
Prof. Enzo Siviero

